

SENTENZA 34/2024
66/2024 Ref
Quarta

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice designato

7/2024
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2024,
esaminato il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67
CCII, depositato il 05.05.2023 da Andretta Giuseppe (C.F. NDRGPP65A30E885U), nell'ambito del
procedimento unitario n. 55/2023 P.U.;

visti gli artt. 67 e ss. del CCII;

dato atto del decreto ex art. 70 CCII del 06.01.2024, depositato il 12.01.2024, a mezzo del quale era
disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;

letta la relazione del 04.05.2023 (anche quella integrativa del 07.12.2023) dell'OCC Dott. Antonio
Leggieri, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere
favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla
sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla
procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;

rilevato che in data 22.01.2024 l'OCC depositava comunicazione ai creditori ex art. 70 CCII, ove
dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori;

letta la relazione finale dell'OCC del 19.02.2024, attestante la mancata ricezione di osservazioni da
parte dei creditori al piano proposto;

esaminati gli atti, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

L'odierno ricorrente insta per l'omologa del piano di ristrutturazione dei propri debiti ex art. 67 CCII,
corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII.

Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi si sono manifestata a far data dal 2017 quando problemi familiari e
sentimentali, sfociati in problemi di salute, hanno compromesso la stabilità psico-fisica e economica
del ricorrente, rendendo difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni assunte, a nulla valendo il
successivo ricorso al credito per risanare la posizione debitoria, divenuta insostenibile.

In dettaglio, secondo quanto accertato dall'OCC, l'esposizione debitoria del ricorrente è così
composta:



1. €36.040,00 nei confronti di Fides Spa, quale creditore chirografario;
2. €16.367,87 nei confronti della Banca Popolare Pugliese, quale creditore chirografario;
3. €36.103,51 nei confronti di Agos Ducato Spa, quale creditore chirografario;
4. €9.708,20 nei confronti di Compass Spa, quale creditore chirografario;
5. €1.761,50 nei confronti della Banca Popolare di Bari, quale creditore chirografario;
6. €920,00 nei confronti del Comune di Manfredonia, quale creditore privilegiato.

La situazione debitoria del ricorrente è pari ad € 100.901,08, cui si aggiungono il compenso dell'OCC pari a € 2.000,00, e i compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad € 7.248,91, per un totale complessivo di € 110.149,99;

Il ricorrente ha allegato la relazione particolareggiata dell'OCC e rappresentato la seguente situazione reddituale:

- €1.700,00 mensili circa, quale stipendio medio mensile rinveniente dal rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa-EI.

Le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente, ammontano a €1.400,00, così congruamente valutate anche dall'OCC.

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede:

- 1) il pagamento del credito in prededuzione dell'OCC, Dott. Daniele Leggieri, nella misura del 100% per la somma di €2.000,00, in n. 24 rate mensili di €83,34, a decorrere dall'omologa del piano;
- 2) il pagamento del credito in prededuzione degli Avv.ti Cacciola - Carpentieri nella misura del 100% per la somma di €5.436,68, con le seguenti modalità: n. 24 rate mensili di €226,53, a decorrere dall'omologa del piano;
- 3) il pagamento del credito privilegiato degli Avv.ti Cacciola - Carpentieri nella misura del 100% per la somma di €1.812,23, con le seguenti modalità: n. 10 rate mensili di €181,22, a decorrere dal 25° mese dall'omologa del piano;
- 4) il pagamento del credito privilegiato del Comune di Manfredonia nella misura del 100% per la somma di €920,00, con le seguenti modalità: n. 10 rate mensili di €92,00, a decorrere dal 25° mese dall'omologa del piano;
- 5) il pagamento del credito chirografario di Fides Spa nella misura del 30% per la somma di €10.812,00, con le seguenti modalità: n. 100 rate mensili di €108,12, a decorrere dal 35° mese dall'omologa del piano;
- 6) il pagamento del credito chirografario della Banca popolare Pugliese nella misura del 30% per la somma di €4.910,36, con le seguenti modalità: n. 100 rate mensili di €49,10, a decorrere dal 35° mese dall'omologa del piano;
- 7) il pagamento del credito chirografario di Agos Ducato Spa nella misura del 30% per la somma di €10.831,05, con le seguenti modalità: n. 100 rate mensili di €108,31, a decorrere dal 35° mese dall'omologa del piano



L'art. 69 co. 1 CCII prevede, quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave.

Sulla scorta delle allegazioni in ricorso e dalla relazione dell'OCC, lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente si è manifestato a far data dal 2017 quando problemi di salute hanno compromesso la stabilità psico-fisica e economica del ricorrente, rendendo difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni assunte, con successivo ricorso al credito.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave del ricorrente, il quale ha cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie, con i propri guadagni e con il ricorso a finanziamenti che consentivano, in parte, di saldare i pregressi debiti e, in parte, di soddisfare le esigenze familiari, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve ravvisarsi colpa lieve, non avendo lo stesso fatto ricorso al credito senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, alla stregua del nuovo art. 69 CCII, la colpa lieve del debitore non è di ostacolo all'omologa del piano; né risultano sollevate contestazioni circa la convenienza del piano da parte dei creditori. Alla stregua delle circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, va valorizzato il principio della seconda *chance*, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Andretta Giuseppe (C.F. NDRGPP65A30E885U);
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 4) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 5) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 6) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla



8) il pagamento del credito chirografario di Compass Spa nella misura del 30% per la somma di €.2.912,46, con le seguenti modalità: n. 100 rate mensili di €.29,13, a decorrere dal 35° mese dall'omologa del piano;

9) il pagamento del credito chirografario della Banca popolare di Bari nella misura del 30% per la somma di €.528,45, con le seguenti modalità: n. 100 rate mensili di €.5,29, a decorrere dal 35° mese dall'omologa del piano;

Il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di €.300,00.

All'esito dell'udienza del 19/03/2024, ove nessuno dei creditori compariva né erano mosse contestazioni, il presente procedimento era riservato in decisione.

Il piano proposto da Andretta Giuseppe può essere omologato.

In punto di diritto, si osserva che al Giudice spetta accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, ai fini dell'omologa, ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni di convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, co. 9, CCII). Ciò premesso, nel caso in parola non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento.

Alla stregua dell'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa i requisiti di cui agli artt. 69 e ss. CCII; in dettaglio, dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge che il ricorrente:

- è qualificabile “*consumatore*” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, co. 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli artt. 82 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co. 2 CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode – come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore – si osserva quanto segue.



procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

- 7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 8) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

Foggia, 26 marzo 2024

Il Giudice

dott. Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELENOTIZIAMENTE

IN DATA 28.03.2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Curci



